

## **RELAZIONE TECNICA**

### **PRESUPPOSTI E FONDAMENTI PER L'AGGIORNAMENTO E LA MODIFICA DELLE COMPONENTI DELLA PARTE A E L'AGGIORNAMENTO DELLA PARTE B DELLA TARIFFA ELETTRICA, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 26 GIUGNO 1997, N. 70/97 E PER ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO**

#### **1 Premessa**

La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità), oggetto della presente relazione tecnica, si propone di:

- a) riordinare le componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica;
- b) aggiornare la parte B della tariffa elettrica ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97), tenendo anche conto delle possibili modifiche delle accise sui combustibili utilizzati nella produzione di energia elettrica, come previste dal disegno di legge recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dal Parlamento in data 20 dicembre 1998;
- c) definire i criteri che la Cassa conguaglio per il settore elettrico deve utilizzare nel rimborso degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari, nonché alla loro chiusura.

Segue l'illustrazione dei tre temi in premessa.

#### **2 Riordino delle componenti inglobate nella parte A della tariffa elettrica**

L'articolo 3 della deliberazione dell'Autorità n. 70/97 prevede che, a decorrere dall'1 luglio 1997, il Conto per l'onere termico presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico continui ad operare esclusivamente per il ripianamento degli squilibri relativi agli anni 1994, 1995, 1996 ed al primo semestre 1997 e che a tale ripianamento venga destinato il gettito della componente tariffaria A1.

Secondo le più recenti stime il ripianamento degli squilibri del Conto per l'onere termico, relativi agli anni 1994, 1995, 1996 e al primo semestre 1997, dovrebbe essere completato nei primi giorni del primo bimestre (gennaio – febbraio) 1999. In realtà, il momento effettivo del completamento del ripianamento dipende dalla quantità di energia elettrica consumata dall'utenza e, quindi, non sarà determinabile se non a posteriori. Inoltre, rettifiche di fatturazione, possibili per dieci anni a partire dalla soppressione del sovrapprezzo termico disposta dalla deliberazione n. 70/97, fanno sì che, almeno in linea di principio, il conto non possa essere chiuso se non dopo il 30 giugno 2007. L'effetto delle rettifiche è peraltro di entità trascurabile.

Nonostante queste considerazioni introducano elementi di flessibilità, si ritiene opportuno procedere, a partire dall'1 gennaio 1999, ad un riordino delle componenti inglobate nella parte A della tariffa al fine di:

- sopprimere la componente tariffaria A1, prevedendo al contempo un meccanismo per far fronte all'eventuale squilibrio del Conto per l'onere termico ancora non ripianato alla suddetta data;
- adeguare la componente tariffaria A2 al fine di provvedere il gettito necessario al rimborso degli oneri pregressi (vale a dire oneri diversi da quelli relativi al riprocessamento del combustibile irraggiato e alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari) connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura (di seguito: oneri nucleari pregressi), anche a seguito della deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 140 del 18 giugno 1998 (di seguito: deliberazione n. 58/98), in materia di verifica di congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi dei suddetti oneri e di determinazione degli oneri ammessi a rimborso;
- adeguare la componente tariffaria A3 in connessione con le esigenze di gettito per la copertura dei contributi erogati dal Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate (di seguito: Conto nuovi impianti);
- razionalizzare l'articolazione per classi di utenza delle componenti tariffarie A2 e A3.

Inoltre, si prevede di introdurre una modifica nella struttura delle componenti tariffarie A2 e A3, a decorrere dall'1 marzo 1999, che distingua, per ciascuna componente tariffaria, una parte riferita alla potenza impegnata ed una parte riferita all'energia elettrica fornita.

## **2.1 Soppressione della componente tariffaria A1**

La componente tariffaria A1, attualmente caratterizzata da un'aliquota media di circa 19,3 L/kWh, pari ad un gettito su base annua di circa 4300 miliardi di lire, viene soppressa a decorrere dall'1 gennaio 1999. L'eventuale squilibrio residuo del Conto per l'onere termico risultante a tale data verrà coperto con le disponibilità del Conto costi energia.

Qualora il ripianamento del Conto per l'onere termico fosse conseguito prima dell'1 gennaio 1999, le eccedenze di gettito della componente tariffaria A1 saranno accreditate al Conto costi energia.

## **2.2 Adeguamento della componente tariffaria A2**

La componente tariffaria A2, attualmente caratterizzata da un'aliquota media di circa 1,5 L/kWh, pari ad un gettito su base annua di circa 330 miliardi di lire, viene incrementata ad un livello medio di aliquota pari a 8,0 L/kWh. Ciò genera un gettito su base annua pari a circa 1760 miliardi di lire, consentendo il rimborso degli oneri nucleari pregressi nell'arco di circa un anno.

## **2.3 Adeguamento della componente tariffaria A3**

La componente tariffaria A3, attualmente caratterizzata da un'aliquota media di circa 9,7 L/kWh, pari ad un gettito su base annua di circa 2170 miliardi di lire, viene modificata in relazione alle esigenze di gettito di tale conto, stimabili per il 1999 in circa 2500 miliardi di lire.

L'aliquota media della componente tariffaria A3 viene pertanto aumentata di circa 1,5 L/kWh, portandola a circa 11,2 L/kWh. Ciò dovrebbe dare un gettito su base annua di circa 2470

miliardi di lire che, sommato al gettito della componente tariffaria A3bis, stimabile in circa 15 miliardi di lire su base annua, assicurerà la copertura del fabbisogno del Conto nuovi impianti.

## **2.4 Razionalizzazione dell'articolazione per classe di utenza delle componenti tariffarie A2 e A3**

La deliberazione dell'Autorità ridefinisce e razionalizza l'articolazione, per classi di utenza, delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa. La nuova articolazione, comune alle componenti tariffarie A2 e A3, prevede che l'aliquota applicabile a ciascuna classe di utenza sia proporzionale alla quantità di energia elettrica che deve essere immessa in rete per garantire la fornitura di 1 kWh agli utenti appartenenti alla classe stessa, una volta tenuto conto delle perdite di energia elettrica sulla rete.

Le aliquote delle componenti inglobate nella parte A della tariffa sono perciò identiche per classi di utenza alimentate allo stesso livello di tensione. La differenza tra aliquote applicabili a classi di utenza alimentate a diversi livelli di tensione rispecchia unicamente la differenza nelle perdite sulla rete associate con i suddetti livelli.

Al criterio generale enunciato fanno eccezione le aliquote relative alle forniture per la produzione di alluminio primario e alle forniture alle Ferrovie dello Stato per consumi in eccesso ai quantitativi previsti dall'articolo 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730. In questi casi le aliquote delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa sono state determinate in modo da lasciare invariata l'aliquota complessiva di questa parte della tariffa.

Non viene modificata l'articolazione per classi di utenza della componente tariffaria A3bis, applicabile all'energia elettrica di cui all'articolo 2, comma 2.4, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97.

## **2.5 Modifica della struttura delle componenti tariffarie A2 e A3**

Si prevede che a decorrere dall'1 marzo 1999, per le forniture diverse da quelle in bassa tensione per usi domestici, le componenti tariffarie A2 e A3 siano specificate con un'aliquota riferita alla potenza impegnata ed un'aliquota riferita all'energia elettrica fornita.

In questo modo le componenti tariffarie A2 e A3 si baseranno non più su uno solo ma su entrambi i principali parametri che definiscono la fornitura di energia elettrica, distribuendo l'onere tra gli utenti sulla base di una più completa caratterizzazione della fornitura.

Nel caso di forniture di energia elettrica con diverso impegno di potenza in distinti periodi dell'anno, l'aliquota riferita alla potenza impegnata si applica, in ciascun mese, al livello massimo della potenza impegnata nel mese.

Nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie o multiorarie, per l'applicazione dell'aliquota riferita alla potenza impegnata si considera, in ciascun mese, la potenza impegnata equivalente. Questa viene calcolata sulla base delle potenze impegnate in ciascuna fascia oraria, utilizzando le seguenti espressioni:

- potenza impegnata equivalente nel caso di forniture regolate da tariffe biorarie:

$$PE = 0,432 PP + 0,568 PV,$$

dove PP e PV sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore piene e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 1), lettera a) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45/90;

- potenza impegnata equivalente nel caso di forniture regolate da tariffe multiorarie:

$$PE = 0,059 P1 + 0,207 P2 + 0,143 P3 + 0,591 P4,$$

dove P1, P2, P3 e P4 sono le potenze impegnate, rispettivamente, nelle ore di punta, nelle ore di alto carico, nelle ore di medio carico e nelle ore vuote, come definite al titolo II, punto 2), lettera b) del sopra richiamato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 45/90.

Si ritiene di prevedere fin da ora questa modifica nella struttura delle componenti tariffarie inglobate nella parte A della tariffa, che avrà effetto solo a decorrere dal secondo bimestre 1999, per permettere agli esercenti il servizio elettrico di adeguare le procedure di fatturazione all'utenza.

La tabella 1 riassume le modifiche alle aliquote di tariffa per le diverse classi di utenza come risultato dell'aggiornamento e modifica illustrati nelle sezioni 2 e 3.

### **3 Aggiornamento della parte B della tariffa elettrica**

Per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 1999 la parte B della tariffa viene aggiornata al fine di:

- tener conto delle variazioni nel prezzo dei combustibili sui mercati internazionali;
- prevedere la copertura di eventuali maggiori costi della produzione di energia elettrica derivanti dalla variazione delle accise applicabili ai combustibili utilizzati in tale attività.

In particolare, a decorrere dall'1 gennaio 1999, la parte B della tariffa, oltre a riflettere i prezzi dei combustibili sui mercati internazionali ed i costi di trasporto, incorpora una quota a copertura, a titolo di acconto, dei maggiori costi dei combustibili derivanti da eventuali variazioni delle accise a questi applicabili, come previste dal disegno di legge recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, approvato dal Parlamento in data 20 dicembre 1998.

Qualora le suddette variazioni delle accise entrassero in vigore, l'Autorità provvederà ad adeguare il costo unitario riconosciuto dei combustibili per tenere conto dei maggiori oneri fiscali imposti sulla produzione di energia elettrica. Non sarà invece necessario provvedere ad una contestuale modifica della parte B della tariffa, la quale, come sopra detto, già comprende una quota a copertura, a titolo di acconto, di tali maggiori oneri. La differenza, positiva o negativa, tra la quota di aliquota introdotta a titolo di acconto nella parte B della tariffa e quella corrispondente agli effettivi maggiori oneri fiscali derivanti dalle modificazioni delle aliquote delle accise sui combustibili utilizzati per la produzione termoelettrica sarà conguagliata nella parte B della tariffa in occasione del prossimo aggiornamento bimestrale.

#### **3.1 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili e del costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta con impianti termoelettrici**

Per il primo bimestre (gennaio - febbraio) 1999 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97, è diminuito del 5,00% rispetto al sesto bimestre 1998, passando da 18,753 a 17,815 L/Mcal.

La diminuzione riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari USA dei combustibili sui mercati internazionali, sia un apprezzamento della lira nei confronti del dollaro USA, il cui rapporto di cambio ha mostrato un valore medio per il quadrimestre agosto – novembre 1998 pari a 1682,841 L/\$, inferiore del 3,61% rispetto al valore di 1745,874 L/\$ medio per il quadrimestre giugno – settembre 1998 utilizzato in occasione del precedente aggiornamento.

Gli indici relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:

- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 14,499 a 14,008 L/Mcal (-3,4%). La variazione è riconducibile essenzialmente al rapporto di cambio del dollaro USA verso la lira, essendo le quotazioni in dollari del carbone sostanzialmente stabili sul principale mercato di approvvigionamento, ovvero gli Stati Uniti, in lieve rialzo sul mercato sudafricano ed in leggera flessione su tutti gli altri mercati di riferimento del paniere (Polonia, Cina, Colombia, Venezuela);
- l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 18,662 a 17,576 L/Mcal (- 5,8%). La diminuzione è dovuta al calo delle quotazioni degli oli di riferimento espresse in dollari, in particolare durante il mese di novembre;
- l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 22,108 a 21,235 L/Mcal (-3,9%). Anche per il gas naturale, la diminuzione è il risultato del calo delle quotazioni in dollari degli oli e dei greggi di riferimento.

Per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) si riduce a 40,796 L/kWh, contro le 42,944 L/kWh del sesto bimestre 1998, stante il valore di 2290 kcal/kWh attribuito al consumo specifico.

### **3.2 Aggiornamento delle aliquote della parte B della tariffa elettrica**

Poiché la variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali, ai sensi dell'articolo 7, comma 7.1 della deliberazione n. 70/97, si procede all'aggiornamento della parte B della tariffa, con decorrenza dall'1 gennaio 1999.

L'aggiornamento della parte B della tariffa per il primo bimestre (gennaio – febbraio) 1999 riflette:

- la riduzione del costo riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici;
- l'aumento della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo ai costi di energia;
- la previsione di una quota di aliquota a copertura, a titolo di acconto, di eventuali variazioni nelle accise applicabili ai combustibili utilizzati nella produzione di energia elettrica.

L'aliquota media della parte B della tariffa viene infatti determinata moltiplicando il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici (Ct) per la quota di energia elettrica ammessa, che, a sua volta, è definita come rapporto tra valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia ammessa ai contributi<sup>1</sup> (articolo 6 della

---

<sup>1</sup> Energia prodotta da impianti termoelettrici, energia importata, energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate

deliberazione n. 70/97 come integrato dalla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 1998, n. 05/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 33 del 10 febbraio 1998) e valore medio riferito ai corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti dell'energia assoggettata alla parte B della tariffa (articolo 2 della deliberazione n. 70/97). Per il primo bimestre del 1999 questa quota risulta pari a 0,9940.

In occasione dell'aggiornamento della parte B della tariffa per il primo bimestre 1999 si è anche provveduto ad identificare una quota aggiuntiva di aliquota, pari in media a 0,69 L/kWh, a copertura, a titolo di acconto, di eventuali variazioni delle accise sui combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica, come previste dal già richiamato disegno di legge recante Misure di stabilizzazione e di sviluppo del 20 dicembre 1998.

Pertanto la diminuzione dell'aliquota media della parte B della tariffa, da 42,11 L/kWh a 41,24 L/kWh, può essere scomposta nelle seguenti variazioni:

- un aumento da 42,11 L/kWh a 42,69 L/kWh, dovuto alla variazione, tra il sesto bimestre del 1998 ed il primo bimestre del 1999 della quota, sul totale prodotto, dell'energia elettrica ammessa al contributo<sup>2</sup>;
- una diminuzione, da 42,69 L/kWh a 40,55 L/kWh, dovuta alla variazione del costo unitario riconosciuto Ct;
- un aumento da 40,55 L/kWh a 41,24 L/kWh, dovuto all'aggiuntiva quota di aliquota.

La risultante riduzione del 2,06% si applica alle aliquote relative a tutte le categorie di utenza, ad eccezione che nel caso di:

- forniture per uso domestico nelle abitazioni di residenza anagrafica con potenza impegnata fino a 3 kW e per livelli di consumo mensile fino a 150 kWh, già caratterizzate da aliquote della parte B della tariffa significativamente inferiori rispetto a quelle applicabili alle altre forniture per usi domestici, per le quali l'aliquota della parte B della tariffa viene fissata in modo da lasciare invariato l'onere complessivo delle componenti inglobate nella parte A e della parte B della tariffa;
- forniture per la produzione di alluminio primario, per le quali il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996, prevede che le eventuali variazioni in diminuzione dei sovrapprezzi, ora parte B della tariffa, non siano applicate alle suddette forniture fino a che non sia stato raggiunto il trattamento previsto per le forniture normali.

#### **4 Criteri per il rimborso degli oneri nucleari**

La deliberazione dell'Autorità 12 giugno 1998, n. 58/98, all'articolo 5, ha disposto l'istituzione presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico di due nuovi conti destinati alla gestione dei

---

entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997.

<sup>2</sup> L'energia elettrica ammessa al contributo include l'energia elettrica prodotta da terzi e ceduta all'Enel e alle imprese produttrici-distributrici autorizzate al ritiro, sia sotto forma di produzione dedicata che di eccedenze di energia elettrica, nonché l'energia elettrica che le imprese produttrici-distributrici producono ed immettono nella rete pubblica a mezzo di impianti utilizzando fonti rinnovabili o assimilate entrati in esercizio dopo il 30 gennaio 1991 e già realizzati o in corso di realizzazione alla data del 22 febbraio 1997. Si tratta dell'energia elettrica i cui contributi per costo evitato di combustibile, per effetto della deliberazione dell'Autorità 24 giugno 1998, n. 74/98, sono a carico del conto costi energia per la quota corrispondente ai contributi riconosciuti alla produzione termoelettrica e all'energia elettrica importata.

rimborsi degli oneri connessi alla sospensione ed alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura:

- a) “Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici”, per la gestione dei rimanenti rimborsi nei confronti delle imprese appaltatrici;
- b) “Conto per il rimborso all’Enel di oneri relativi ad attività nucleari residue”, per la gestione dei rimborsi all’Enel degli oneri riconosciuti per il “riprocessamento combustibile irraggiato” e per la “messa in sicurezza e smantellamento” delle centrali nucleari.

Lo stesso articolo 5 prevede che il “Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari”, di cui al punto 2 del provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27/88, venga utilizzato per la gestione dei rimborsi all’Enel degli oneri nucleari pregressi.

La deliberazione dell’Autorità n. 58/98 non prevede peraltro in che modo i suddetti conti debbano essere alimentati, né come debbano essere imputati i rimborsi all’Enel ed alle imprese appaltatrici disposti fino ad ora dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

La deliberazione dell’Autorità oggetto della presente relazione tecnica precisa pertanto che:

- i rimborsi disposti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico fino al 31 dicembre 1998 debbano intendersi riferiti agli oneri nucleari pregressi. Pertanto, l’ammontare da reintegrare degli oneri relativi al riprocessamento del combustibile nucleare irraggiato ed alla messa in sicurezza ed allo smantellamento delle centrali nucleari è pari al valore riconosciuto dai provvedimenti in materia del Comitato interministeriale dei prezzi, aumentato degli interessi per differito pagamento;
- il gettito della componente tariffaria A2 viene utilizzato per alimentare il Conto per il rimborso degli oneri nucleari alle imprese appaltatrici e il Conto per il rimborso all’Enel di oneri straordinari, in proporzione ai rispettivi livelli degli oneri ancora da reintegrare.

**Tabella 1 - Aliquote in vigore dall'1 gennaio 1999 rispetto a quelle in vigore nel 6° bimestre novembre-dicembre 1998 (in L/kWh)**

Classi di utenza	6° bimestre 1998			1° bimestre 1999		
	novembre-dicembre1998			gennaio-febbraio1998		
	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale	Comp.ti inglobate nella Parte A	Parte B	Totale
<b>BASSA TENSIONE</b>						
1) Forniture per usi domestici						
a) fino a 3 kW con tariffa per residenti e fino a 150 kWh di consumo	21,2	18,9	<b>40,1</b>	19,9	20,2	<b>40,1</b>
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	44,4	72,0	<b>116,4</b>	19,9	70,6	<b>90,5</b>
2) Forniture per usi agricoli	34,8	49,9	<b>84,7</b>	19,9	48,9	<b>68,8</b>
3) Altri usi	37,1	53,6	<b>90,7</b>	19,9	52,5	<b>72,4</b>
<b>MEDIA TENSIONE</b>						
4) Tutti gli usi	27,9	36,3	<b>64,2</b>	18,8	35,6	<b>54,4</b>
<b>ALTA TENSIONE</b>						
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per la classe di utenza 6) e 7)	24,9	34,8	<b>59,7</b>	18,4	34,1	<b>52,5</b>
6) Alluminio primario	7,5	5,7	<b>13,2</b>	7,5	5,7	<b>13,2</b>
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del d.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	5,3	3,4	<b>8,7</b>	5,3	3,3	<b>8,6</b>